



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 29 del 30/06/2026

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Claudia Zonca

PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI: LA NUOVA DISCIPLINA INPS

La normativa introdotta dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (il cosiddetto *Collegato Lavoro*) ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, è possibile frazionare fino a un limite di **60 rate mensili** i debiti relativi a premi, contributi e oneri accessori dovuti a INPS e INAIL, limitatamente alle somme che non siano ancora state prese in carico dagli agenti della riscossione.

I dettagli operativi della misura sono stati successivamente delineati dal Decreto del 24 ottobre 2025, che ha demandato ai Consigli di Amministrazione degli Istituti interessati il compito di fissare i requisiti e i criteri specifici per l'accesso al beneficio.

In questo contesto, l'INPS ha pubblicato la **Circolare n. 60 del 21 maggio 2026**, con cui illustra i contenuti del Regolamento approvato dal proprio CdA (Deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026). In seguito, il **Messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026** ha fornito le indicazioni pratiche e le procedure informatiche necessarie all'invio delle richieste di rateazione.

Ambito di applicazione del Regolamento

Le nuove disposizioni si rivolgono primariamente alle istanze inviate a partire dal giorno di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026). Tuttavia, con l'obiettivo di agevolare i contribuenti, le regole si estendono retroattivamente anche alle domande inoltrate dal 12 gennaio 2025 e non ancora concluse alla data del 21 maggio 2026, per le quali il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate con specifica domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare.

Debiti per contributi e accessori di legge - accesso alla dilazione

La dilazione può essere concessa per sanare le pendenze contributive derivanti da omissioni o evasioni, comprensive di sanzioni e accessori, purché alla data della richiesta non sia ancora stato emesso il relativo avviso di addebito, nonché i debiti in gestione presso gli uffici legali.

Il pagamento dilazionato può essere consentito per **dichiarate temporanee situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria** nel massimo di

- 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro;
- 60 rate mensili per importi superiori a 500.000 euro.

Potere decisionale

Per le competenze decisionali sono previsti due livelli di responsabilità in relazione all'importo del debito:

- per i debiti fino a 500.000 euro sono competenti i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale;
- per i debiti superiori a 500.000 euro sono competenti i Direttori regionali e di coordinamento metropolitano.

La struttura territorialmente ai fini dell'individuazione delle rate accordabili deve tenere conto della tipologia di contribuente e del contesto territoriale e sociale in cui opera.

Debiti oggetto della dilazione

La situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del debitore deve essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora i debiti derivino da situazioni eccezionali.

La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l'intera esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'INPS e che derivino da:

- mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge;
- mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni;
- obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive;
- comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
- comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.

Seconda dilazione

Il Decreto interministeriale 24 ottobre 2025 già prevedeva che, qualora vi fosse già in essere un piano di dilazione, gli Istituti potessero concederne un secondo.

La seconda dilazione può essere consentita nel rispetto degli importi e del numero di rate previste, e specificando che viene richiesta per regolarizzare:

- le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza dopo all'emissione del piano di ammortamento;
- la contribuzione corrente sia maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

In tali ipotesi, il contribuente deve altresì dichiarare che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell'Istituto.

Per poter accedere all'Istituto, nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna delle Gestioni amministrate dall'INPS.

Il venir meno del requisito della correttezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.

Infine, la presenza di due dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza: infatti, per poter accedere ad una nuova dilazione, il contribuente deve estinguere anticipatamente una delle dilazioni in essere.

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dilazione

L'INPS prevede che l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso, in tali casi i crediti residui restano compresi solo nella regolazione della singola procedura.

Inoltre, in caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis del Codice della crisi d'impresa), concluso ai sensi del comma 1-bis, o di un concordato preventivo di cui all'art. 84, con trattamento dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 88, sussiste la possibilità di concedere la dilazione per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione.

Nelle ipotesi di amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell'esercizio medesimo.

Presentazione della domanda di dilazione

La domanda di dilazione deve essere presentata dal contribuente, anche tramite intermediario, esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi presenti nel "Cassetto del Contribuente" alla sede competente dell'INPS. In caso vi sia una pluralità di strutture coinvolte, sarà competente la struttura che gestisce l'importo maggiore.

L'INPS, con Messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, ha reso noto il rilascio, all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", della funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato "Domanda di dilazione".

Per l'istanza è necessario compilare uno dei seguenti moduli:

- SC 106: "Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa", da utilizzare per tutte le Gestioni contributive amministrate dall'Istituto, ad eccezione dei lavoratori domestici.

- SC 80: “Rapporto di Lavoro domestico – Istanza e Atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare esclusivamente per i lavoratori domestici.

L’esito della domanda viene poi reso disponibile nel Cassetto previdenziale nella sezione “Contatti Com.Bidirezionale”.

Ancora tramite Cassetto, è possibile richiedere la rideterminazione del numero di rate, indicando la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate e le Gestioni coinvolte.

Dichiarazioni e impegni del debitore

Alla presentazione della domanda, il debitore deve rendere una serie di dichiarazioni e assumere alcuni impegni. In particolare, deve:

- dichiarare che le esposizioni debitorie derivano da una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica-finanziaria ovvero da situazioni contingenti ed eccezionali;
- riconoscere esplicitamente il credito dell’INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso;
- riconoscere che la concessione della dilazione non determina novazione dell’obbligazione originaria;
- prendere atto che il pagamento dilazionato delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio, in sede amministrativa o penale, sulla base dell’importo dell’omissione;
- prendere atto che il pagamento dilazionato comporta l’applicazione degli interessi al tasso vigente alla data di presentazione della domanda, nonché del fatto che qualora ottenga la riduzione delle sanzioni civili l’Istituto provvede al relativo conguaglio sull’importo del debito residuo oggetto di dilazione, ovvero al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

Il contribuente deve inoltre impegnarsi ad effettuare i versamenti entro le date indicate.

Domanda e termini per l’istruttoria e pagamento delle rate

L’istruttoria della domanda di dilazione è effettuata dalla Struttura territoriale titolare del credito oggetto di dilazione. Nel caso di pluralità di Strutture territoriali, l’istruttoria compete a quella che ha in gestione il credito di importo maggiore, e coordina con le altre Strutture coinvolte.

Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione. Entro tale termine deve essere adottato un provvedimento motivato che può essere di accoglimento o di rigetto.

In caso di accoglimento, l’accettazione del piano di ammortamento avviene attraverso il comportamento concludente da parte del contribuente nel momento di pagamento dell’importo indicato come prima rata. Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile all’ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza della prima rata.

Il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l’adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere inclusi in una nuova domanda

di dilazione. In tale circostanza, le singole Strutture territoriali procedono con l'affidamento per il recupero coattivo all'Agente della riscossione attraverso l'avviso di debito.

Determinazione del numero delle rate e modalità di pagamento

Nella determinazione del numero delle rate accordabili, la Struttura territorialmente competente deve tenere conto della tipologia di contribuente, del valore dell'esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria del contribuente richiedente.

In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima o effettuato in ritardo rispetto al termine indicato nel piano, il contribuente dovrà corrispondere le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni.

Il Regolamento prevede che non è ammessa la modalità di pagamento a mezzo compensazione.

Il versamento mensile della singola rata è accettato a titolo di acconto sul debito dilazionato, fatta salva la possibilità per l'INPS di esperire ogni atto o azione idonei a escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo. L'imputazione del versamento mensile di ciascuna delle rate accordate avviene, nell'ordine, ai contributi e alle sanzioni civili partendo dai periodi più remoti.

Requisiti per il permanere della dilazione e revoca

Ai fini della permanenza della dilazione, è necessario che vi sia regolarità nel pagamento delle rate mensili definite nel piano di ammortamento, conseguentemente, l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi, se non regolarizzati mediante una seconda dilazione determina la revoca della dilazione. Tuttavia, prima di procedere con la revoca, la Struttura competente segnala la situazione al contribuente.

La contribuzione corrente omessa e quindi soggetta a revoca non potrà essere inserita in una nuova domanda di dilazione.

Alla luce della maggior durata delle dilazioni, il provvedimento di revoca deve essere adottato in caso di mancato o parziale pagamento di un numero di 3 rate mensili successive alla prima, anche se non consecutive. Inoltre, in caso di omesso o parziale pagamento di un numero di rate inferiori a 3, la dilazione è revocata nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata. L'adozione di un provvedimento di revoca non incide sull'altra dilazione in corso per il quale il pagamento delle rate sia regolarmente effettuato.

In caso di revoca, i crediti residui oggetto della dilazione revocata devono essere richiesti unitamente alla contribuzione corrente eventualmente omessa e non regolarizzata attraverso la seconda dilazione. In questa circostanza, le Strutture territoriali procedono con l'affidamento dei crediti per il recupero coattivo all'Agente della riscossione attraverso l'avviso di addebito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.